

considerato che [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

atteso che il piano riassunto dal gestore della crisi dell'O.C.C. nella relazione particolareggiata e successiva integrazione, depositata il 30.11.2023;

Rilevato che il tutto sarebbe corrisposto, suddiviso in n.70 rate mensili da €500,00 (pari al netto dello stipendio, decurtate le spese per il sostentamento), con riferimento ai chirografari nella misura di circa il 35%, oltre al pagamento quasi integrale dei privilegiati e prededucibili come da proposta;

Atteso che la domanda di omologazione è non accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, alla luce dei chiarimenti e modifiche apportate dall'O.C.C., sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta;

Considerato che non risultano atti in frode;

Atteso che gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore si estendono anche ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, ai sensi dell'art. 67, comma 3, d.lgs. n.14/2019, e per analogia ai finanziamenti con delega;

Considerato che l'O.C.C. ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato;

Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 c.c., né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili e non falcidiabili;

Considerato che l'O.C.C. ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano, con ragionamento diffuso, chiaro, logico, esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che non occorre procedere alla nomina di un liquidatore, in ragione del concreto contenuto del piano, stante l'assenza di beni da porre in vendita e dovendo provvedere l'OCC a verificare mensilmente che le somme destinate ai creditori, siano effettivamente ad essi attribuite dal debitore con cadenza mensile e secondo quanto previsto nel medesimo piano;

Ritenuto che all'attuazione del piano provvederà dunque lo stesso debitore sotto la stretta vigilanza del gestore, avv. Fabio Antonucci, al quale il ricorrente dovrà fornire mensilmente prova dei pagamenti;

P.Q.M.



n.19-1/2023 R.G.R.D.

Omologa il piano di ristrutturazione debiti del consumatore proposto da **Migliucci Pierluigi**, (C.F.: [REDACTED]);

Dispone che l'O.C.C. – Gestore della crisi nominato, avv. Maria Stella, cui sono attribuiti i poteri di cui all'art. 71, comma 1, d.lgs. n.14/2019, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento dei debitori e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;

Dispone più specificamente, che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto nel piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della graduazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi; i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno tempestivamente essere poste a disposizione le somme necessarie; eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo Giudice designato; l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;

dispone l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

Dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, comma 1, d.lgs. n.14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

Dispone che la liquidazione del compenso spettante all'O.C.C. sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta dei professionisti;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'O.C.C.;

Dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, comma 7, d.lgs. n.14/2019.

Lecce, 30 gennaio 2024

Il Giudice designato
dott. Antonio Barbetta





TRIBUNALE DI LECCE

Terza Sezione Civile – Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice,

letta l'istanza di correzione di errore materiale, depositata dall'avv. Maria Stella, nella sua qualità di Gestore della crisi nella procedura in epigrafe, della sentenza n.15/2024 del 30.01.2024, avente Rep. n. 21/2024, n.19-1/2023 R.G.P.U.;

rilevato che a pag. 2 ultimo capoverso di detta sentenza per mero errore materiale viene erroneamente riportato quale gestore l'avv. Fabio Antonucci in luogo dell'avv. Maria Stella, nominata gestore nelle restanti parti della sentenza e nel dispositivo finale;

rilevato che trattasi di mero errore materiale;

P.Q.M.

visti gli artt. 287 e 288 c.p.c.;

dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza n.15/2024 del 30.01.2024, avente Rep. n. 21/2024, n.19-1/2023 R.G.P.U., e laddove:

- a pag. 2 ultimo capoverso di detta sentenza viene erroneamente riportato quale gestore l'avv. Fabio Antonucci deve intendersi l'avv. Maria Stella.

Ordina l'annotazione del presente provvedimento sull'originale dell'anzidetta sentenza.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Lecce, 8 febbraio 2024

Il Giudice
dott. Antonio Barbetta